

□ Interrogazione n. 467

presentata in data 27 luglio 2017

a iniziativa del Consigliere Zaffiri

“Servizio Taxi. Mancato adeguamento, da parte della Regione Marche, delle disposizioni contenute nella Legge 15 gennaio 1992, n. 21 comma 1 bis dell’art. 5 bis “Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea””

a risposta orale urgente

Premesso che:

- dal 2014 è stato attivato un servizio di navetta “Aerobus Raffaello”, da Ancona per l’Aeroporto di Falconara, in sostituzione di mezzi pubblici che svolgono la loro attività ordinaria sulla linea Ancona – Falconara- Chiaravalle;
- per tale servizio di Bus navetta, da stazione Falconara Marittima ad Aeroporto, percorrenza km 6,4 la tariffa è di € 3,30. Altri scali a noi prossimi come Perugia e Bologna, per i servizi speciali di collegamento con gli Aeroporti le tariffe sono, per la prima di € 8,00 (percorrenza 12 Km) e per Bologna di € 6,00 (quasi il doppio di Falconara) per una percorrenza di 6,8 Km BLQ- Stazione Centrale di Bologna.
- questo servizio ha leso gravemente il lavoro degli operatori Taxi (C.T.F.) dei Comuni di Falconara Marittima e Chiaravalle, che prestano il loro servizio limitatamente nella zona dell’Aeroporto “Raffaello Sanzio” di Falconara Marittima, nel Comune di Chiaravalle, nonché nell’ambito del territorio del Comune di Falconara Marittima, già provati dalla crisi economica ed in particolare da quella dello scalo aereo;
- a tutt’oggi gli stessi non possono esercitare la propria attività anche al di fuori dell’area comunale per la quale sono state originariamente rilasciate le licenze; al contrario, invece, i titolari delle licenze rilasciate dal Comune di Ancona possono esplicare il loro servizio taxi sia nell’ambito del comune medesimo, sia nella zona aeroportuale suddetta;
- già dal 2014 gli stessi operatori di categoria Taxi dei Comuni interessati avevano più volte chiesto, senza esito, una convocazione con la Regione Marche, per trovare punti di incontro e realizzare un accordo di gestione tra pubblico e privato, adeguando la Legge regionale n. 10 del 6 Aprile 1998 alle modifiche apportate con la Legge Quadro n. 21 del 1992 e *s.m.i.*, comma 1 bis dell’art. 5 bis, così come introdotto dall’ art. 36 comma 2 lett.b) del Decreto Legge n. 1 del 2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 27/2012. Siffatta normativa prevede, in termini generali, che *“per il servizio di taxi e’ consentito l’esercizio dell’ attivita’ anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindaci dei comuni interessati”*;

Constatato che:

- l’argomento era già stato trattato nelle passate legislature con interrogazioni alle quali l’Amministrazione non aveva reso alcuna risposta;
- ad oggi non è ancora stato dato seguito all’adeguamento delle normative di Legge sopracitate, provocando pertanto ingenti danni economici a carico degli operatori, dovendo gli stessi prestare limitatamente il proprio servizio taxi solo nell’ambito dei Comuni che, rispettivamente, hanno rilasciato loro le licenze;
- danni ancor maggiori li subiscono gli utenti che usufruiscono del servizio Taxi. Infatti, con l’artificiale segmentazione dei limiti comunali, non permettendo una concorrenza simmetrica tra gli operatori, costringe quelli esclusi dall’extra territorialità ad applicare le tariffe massime determinate dai comuni, al fine di poter avere una pur minima remuneratività. Contrariamente quindi, a quanto recita la Legge Quadro Taxi art.4 comma 3 che recita: *“... nel rispetto delle norme regionali, gli enti locali delegati all’esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 1, disciplinano l’esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti, anche uniformati comprensorialmente per ottenere una maggiore razionalità ed efficienza”*.

Rilevato inoltre:

- che il CTF (Consorzio Tassisti Falconara), in data 26 maggio 2017 inoltra ricorso al Tribunale Amministrativo delle Marche contro la Regione Marche - Tar Marche n. 378/2017 R.G. per l'accertamento del diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi dal Consorzio Tassisti Falconara e dai singoli soci per violazione di legge da parte della Regione Marche in ragione della mancata attuazione dell'art. 5/bis, comma 1 bis, della Legge n. 21/1992 e s.m.i. introdotto dall'art. 36 comma 2 lett. B) del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni della Legge n. 27/2012, e per la conseguente violazione dei più generali principi di liberalizzazione delle attività economiche, di concorrenza, di proporzionalità e di parità di trattamento.

Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere;

INTERROGA

il Presidente della Giunta Regionale per sapere:

1. i motivi della mancata attuazione della nuova disposizione statale sopra citata che ha imposto così agli operatori un limitato esercizio della loro attività provocando un danneggiamento economico alla categoria;
2. se esiste l'opportunità di adeguare i prezzi della navetta Aerobus Raffaello con quelli degli altri scali a noi prossimi;
3. perché non si è provveduto opportunamente ad una convocazione di tutti gli operatori del servizio taxi, per reintrodurre la "Commissione consultiva regionale", abrogata con *articolo 31 della Legge regionale 24 dicembre 1998, n. 45*, al fine di restituire una sede regionale opportuna di confronto, programmazione e sviluppo della categoria su scala territoriale e non solo limitatamente alle competenze comunali.